

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# EUROPEAN

NEWSLETTER / MAGGIO 2018

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## NORMATIVA

1.1 .....	3
<i>EU list of non-cooperative jurisdictions. Nota del 25 maggio 2018</i>	

## CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 .....	4
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112 – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Articolo 325 TFUE – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Convenzione TIF) – Normativa nazionale che prevede sanzioni penali relative all’omesso versamento di ritenute e IVA nei termini di legge – Soglia pecuniaria più elevata applicabile ai reati connessi all’IVA – Normativa nazionale che prevede una causa di non punibilità per avvenuto pagamento dell’IVA – Obbligo a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta – Principio di legalità – Applicazione retroattiva della pena più lieve – Certezza del diritto. Sentenza del 2 maggio 2018, Causa C-574/15, <i>Mauro Scialdone</i>	

2.2 .....	5
Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Normativa di uno Stato membro - Determinazione del reddito imponibile delle società - Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza - Rettifica dei redditi imponibili della società residente - Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un'altra società residente collegata da tali vincoli – Restrizione alla libertà di stabilimento - Giustificazione. Sentenza del 31 maggio 2018, Causa C-382/16, <i>Hornbach-Baumarkt AG</i>	

## NORMATIVA

### 1.1

#### **EU list of non-cooperative jurisdictions. Nota del 25 maggio 2018**

Il 25 maggio 2018 il Consiglio UE ha rimosso dalla lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative (*EU list of non-cooperative jurisdictions*) le *Bahamas* e *Saint Kitts e Nevis*; tali Paesi, infatti, hanno assunto impegni ad alto livello politico in linea con le Raccomandazioni formulate a livello comunitario in sede di “*Codice di Condotta*” sulla tassazione delle imprese.

Nello specifico, tali giurisdizioni hanno intrapreso impegni sufficienti a riformare le rispettive politiche fiscali.

Ad oggi, 7 giurisdizioni continuano a figurare nella lista delle giurisdizioni non cooperative: ossia, *Samoa americane*, *Guam*, *Namibia*, *Palau*, *Samoa*, *Trinidad e Tobago* e Isole Vergini degli Stati Uniti. Anche se tale lista è riveduta almeno una volta l’anno, il Gruppo “*Codice di condotta*” può raccomandarne un aggiornamento in qualsiasi momento.

Sulla tematica, si rinvia anche alla seguente documentazione:

- *Nota del maggio 2018 sulle modifiche alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative;*
- *pagina web del Consiglio sul Gruppo “Codice di condotta”;*
- *Conclusioni del Consiglio del dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative.*

Il Codice di Condotta non è uno strumento giuridicamente vincolante, ma rappresenta un impegno politico degli Stati Membri a riesaminare, modificare, ovvero abolire le misure fiscali in vigore che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa (processo di smantellamento) e astenersi dall’introdurre di nuove in futuro (processo di mantenimento dello *status quo*). Sebbene il Codice di Condotta fosse inizialmente incentrato sugli Stati Membri UE, questi ultimi si sono impegnati a promuovere l’adozione dei suoi principi nei Paesi Terzi, nonché nei territori in cui non si applicano i Trattati UE (cfr. il punto *M* del Codice).

## CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 2.1

**Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112 – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Articolo 325 TFUE – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Convenzione TIF) – Normativa nazionale che prevede sanzioni penali relative all’omesso versamento di ritenute e IVA nei termini di legge – Soglia pecuniaria più elevata applicabile ai reati connessi all’IVA – Normativa nazionale che prevede una causa di non punibilità per avvenuto pagamento dell’IVA – Obbligo a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta – Principio di legalità – Applicazione retroattiva della pena più lieve – Certezza del diritto. Sentenza del 2 maggio 2018, Causa C-574/15, Mauro Scialdone**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, paragrafo 3, TUE e dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva IVA) e della convenzione elaborata in base all’art. K.3 del Trattato sull’Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995. In particolare, tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti dell’Amministratore Unico di una società di capitali italiana per aver omesso, nella sua veste di Amministratore Unico della società, di versare entro i termini prescritti dalla legge l’IVA risultante dalla Dichiarazione annuale di tale società per il 2012.

La Corte di Giustizia è intervenuta sul principio di effettività e sul principio di equivalenza; in particolare, è stato precisato che il principio di equivalenza non osta ad una differenza come quella esistente tra le soglie fissate, rispettivamente, dall’art. 10-*bis* e dall’art. 10-*ter* del Decreto Legislativo n. 74/2000, nella sua versione modificata dal Decreto Legislativo n. 158/2015. Con la conseguenza che *“la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a EUR*

250.000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a EUR 150.000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi".

I giudici comunitari hanno precisato che quando due categorie di reati si distinguono per diverse circostanze che riguardano tanto gli elementi costitutivi del reato quanto la minore o maggiore facilità a scoprirli, tali differenze comportano che lo Stato Membro interessato non è tenuto a prevedere un regime identico per entrambe queste categorie (cfr. la sentenza *Drexel*).

## 2.2

**Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Normativa di uno Stato membro - Determinazione del reddito imponibile delle società - Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza - Rettifica dei redditi imponibili della società residente - Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un'altra società residente collegata da tali vincoli - Restrizione alla libertà di stabilimento - Giustificazione. Sentenza del 31 maggio 2018, Causa C-382/16, *Hornbach-Baumarkt AG***

La domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto verte sull'interpretazione dell'articolo 43 CE (divenuto art. 49 *TFUE*), in combinato disposto con l'art. 48 CE (divenuto art. 54 *TFUE*). In particolare, tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società tedesca *Hornbach Baumarkt AG* e il *Finanzamt Landau* (Amministrazione Finanziaria tedesca) relativamente alla determinazione della base imponibile della sopra citata società per il 2003.

I giudici comunitari, intervenendo in particolare sulla libertà di stabilimento, hanno ribadito che secondo costante giurisprudenza:

- ricade nella sfera di applicazione di tale libertà una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentano di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest'ultima (cfr. le sentenze *Test Claimants, Hervis Sport-és Divatkereskedelmi*);
- le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento ostano a che lo Stato Membro di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato Membro di una società costituita conformemente alla propria legislazione, in particolare tramite una controllata. La libertà di stabilimento viene ostacolata qualora,

ai sensi della normativa tributaria di uno Stato Membro, una società residente che detenga una società controllata in un altro Stato Membro subisca una disparità di trattamento fiscale svantaggiosa rispetto ad una società residente che possieda una controllata nel primo Stato Membro (cfr. sentenza *Masco Denmark et Damixa*);

- una misura fiscale idonea ad ostacolare la libertà di stabilimento può essere ammessa soltanto se essa riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili, ovvero se possa essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto unionale.

Secondo l'interpretazione fornita nella sentenza, una normativa nazionale (come quella tedesca) diretta ad impedire che gli utili generati nello Stato Membro interessato vengano trasferiti al di fuori della giurisdizione tributaria di quest'ultimo per mezzo di operazioni non conformi alle condizioni di mercato, senza essere stati sottoposti a tassazione, è idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati Membri. In particolare, è stato affermato il seguente principio: *"L'articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE), in combinato disposto con l'articolo 48 CE (divenuto articolo 54 TFUE), deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i redditi di una società residente di uno Stato membro, che abbia concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, ad essa collegata da vincoli di interdipendenza, benefici a condizioni che si discostino dalle condizioni che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero convenuto in circostanze identiche o simili, devono essere determinati come se fossero stati realizzati in presenza di condizioni concordate tra tali soggetti terzi ed essere oggetto di rettifica, mentre la rettifica dei redditi imponibili resta esclusa nel caso in cui i medesimi benefici siano stati concessi da una società residente a un'altra società residente alla stessa collegata da vincoli di interdipendenza. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale consenta al contribuente residente di provare che le suddette condizioni siano state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla propria posizione di socio della società non residente"*.

## EUROPEAN TAX NEWSLETTER | MAGGIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MAGGIO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)